



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO
LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

*Servizio centrale delle Camere di commercio
Ufficio B4 - Registro imprese*

nota 16195 dell'3 ottobre 2003
nr. prot. n. 558079/13.10.2003
nota 16522 dell'6 ottobre 2003
nr. prot. n. 558316/17.10.2003

Roma, 23 MAR 2004

prot. n. 548212

Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
62100 - MACERATA

Oggetto: Registro informatico dei protesti - Richiesta parere.

Si fa riferimento alle note del 3 ottobre e dell'8 ottobre, rispettivamente prot. 16195 e 16522, con le quali è stato richiesto l'avviso di questo Ministero su due questioni distinte, che si riscontrano congiuntamente.

Con la prima nota, codesta Camera di commercio chiede di conoscere il parere dello scrivente circa la documentazione da acquisire nel caso in cui l'istanza di cancellazione non sia provvista dell'originale del titolo cambiario, in quanto smarrito, come stabilito dall'art. 4 della legge n. 77/55 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235.

A riguardo, si ritiene opportuno premettere alcune brevi considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, è essenziale tenere conto che il Registro informatico dei protesti è stato istituito con l'obiettivo, da un lato di assicurare "completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale", dall'altro "di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali" e a tal fine è data facoltà a chiunque abbia interesse, di effettuare la consultazione, in tempo reale, della banca dati nazionale. Certamente la particolare natura delle notizie ivi contenute riguardo l'affidabilità dei soggetti i cui nominativi sono riportati nel suddetto registro, deve indurre ad un'attenta riflessione, tuttavia lo scrivente ritiene che la salvaguardia dei diritti del richiedente la cancellazione non può, per ovvie ragioni, entrare in conflitto con la tutela della primaria funzione attribuita dal legislatore alla pubblicità delle notizie sui protesti, e quindi, è

doveroso porre particolare attenzione in merito alle decisioni da assumere, soprattutto se in deroga alla disciplina vigente in materia di cancellazione dei protesti.

Ciò detto, si ricorda che la normativa attualmente in vigore, dà facoltà al debitore che non sia in grado di reperire il portatore del titolo, di produrre un certificato di un'azienda di credito attestante il deposito dell'importo del titolo, vincolato al portatore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.P.R. 3 giugno 1975, n. 290; tale certificato, può essere ritenuto documento equivalente al fine di ottenere la cancellazione dal Registro, in quanto, analogamente al titolo quietanzato, dà la certezza dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione da parte del debitore al vero creditore.

Inoltre, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, si ritiene che l'unico strumento previsto dalla legislazione vigente sia la disciplina dell'ammortamento, di cui al r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, articolo 89 e seguenti relativo alla cambiale e al vaglia cambiario, e il r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 69 e seguenti per quanto riguarda le disposizioni sull'assegno. Questa procedura è in grado tutelare tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di cancellazione dal registro informatico dei protesti, ivi compresa la stessa Camera di commercio che deve decidere in merito all'istanza di cancellazione, dando nel contempo la massima garanzia riguardo la regolarità della tenuta del Registro, nonché dell'attendibilità delle notizie ivi contenute, che, come già detto, rappresentano una inderogabile priorità.

Infatti, com'è noto, tale processo si propone di contemperare diverse esigenze. Da un lato, consentire a colui che abbia perduto il possesso del titolo per smarrimento, sottrazione o distruzione, di ottenere un provvedimento giudiziale che dichiari l'inefficacia del titolo, bloccandone la circolazione, dispensandolo dall'onere di presentare il titolo stesso; dall'altro prevedere opportuni strumenti di tutela nell'ipotesi che il titolo eventualmente in circolazione, venga in possesso di un acquirente in buona fede.

Comunque, lo scrivente è consapevole che la procedura di ammortamento è di applicazione controversa: sembrerebbe negata al debitore, - e quindi in tal caso potrebbe essere esperita solo dal creditore -, e inoltre non parebbe applicabile in caso di titolo già protestato; in effetti anche l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, interpellato sulla questione, ha manifestato forti perplessità in tal senso. Del resto la miglior dottrina, sostenuta da risalente giurisprudenza ritiene applicabile tale istituto (in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo) anche in un momento successivo al protesto della cambiale e anche dopo che il debitore ne sia tornato in possesso per aver adempiuto all'obbligazione cambiaria; però, si deve considerare che altra giurisprudenza (così Cassazione civile, sez. I, 25.7.78 n. 3711 e Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 1982 n. 4195) ritiene inapplicabile l'istituto dell'ammortamento in un momento successivo al protesto per mancanza di legittimazione del richiedente.

E' evidente che le problematiche scaturenti a tale riguardo sono molteplici e la questione non è di semplice risoluzione, anche in considerazione della controversa lettura del dettato normativo che viene operata da parte dei soggetti coinvolti. Risulta infatti allo scrivente, che il comportamento dei Tribunali sia eterogeneo nell'ambito del territorio nazionale e in alcuni Uffici giudiziari l'azione di ammortamento è richiesta ed è ammessa anche per i titoli già protestati.

Ciò detto, questo Ministero riterrebbe per le osservazioni fatte in premessa, che ci si debba attenere ad una lettura rigorosa della legge, pur se lacunosa, in quanto il

titolo quietanzato parrebbe essere l'unico documento dal quale risulti con certezza chi sia l'ultimo prenditore e cioè il creditore al quale è dovuto il pagamento, e, se così fosse, ogni diversa interpretazione o deroga potrebbe potenzialmente inficiare il contenuto del Registro, in quanto qualsiasi altro documento sostitutivo non sembra possa dare sufficienti garanzie a tutela della legittimità delle decisioni prese dalle stesse Camere di commercio, nonché, conseguentemente, a tutela della corretta tenuta del Registro. In ogni caso su questo punto in particolare, sarebbe utile conoscere l'orientamento di codesta Camera ed eventuali suggerimenti riguardo una possibile documentazione sostitutiva.

Sulla questione, tuttavia, qualora fosse ritenuto opportuno, potrebbe essere richiesta la collaborazione del Presidente del Tribunale che, fino all'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 235, era il solo soggetto preposto a ricevere e decidere su tutte le istanze di cancellazione ed è tuttora competente per l'esame di dette istanze da presentare ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella auspicabile prospettiva di una proficua intesa, che, alla luce delle problematiche anzidette, riconosca la possibilità ad un più ampio ricorso alla suddetta procedura di ammortamento.

In ogni caso, anche considerando le notevoli differenze dei due procedimenti di cancellazione, dovute alla diversa natura dei poteri esercitati, e conseguentemente, tra l'altro, alla possibilità, preclusa alle camere, di utilizzare anche prove non documentali, la collaborazione con il predetto ufficio, alla luce dell'esperienza dallo stesso maturata nel corso degli anni e dell'autorevole fonte da cui provengono, potrebbe portare un contributo all'attività svolta da codesta Camera.

Il secondo quesito di cui alla nota dell'8 ottobre 2003, riguarda i ricorsi cautelari, in particolare quelli previsti ex art. 700 c.p.c., e seguenti atti di citazione dalle parti che intendono sospendere la pubblicazione del protesto.

A tale proposito, questo Ministero è dell'avviso che le Camere di commercio, responsabili della corretta e tempestiva pubblicazione delle notizie dei protesti, dovrebbero vigilare sulla regolarità della pubblicazione e delle relative sospensioni della pubblicazione e quindi sulla validità e legittimità dei provvedimenti inibitori e degli atti successivi ad esso collegati; e, di fatto, questo Ministero a tutela dell'interesse della collettività, nonché dell'interesse istituzionale degli enti stessi, ha sempre consigliato la costituzione in giudizio delle Camere, anche quando la pubblicazione avveniva su bollettino cartaceo (v. circolari allegate), per cui nell'attuale rinnovato contesto operativo, con l'attivazione del Registro informatico dei protesti e con le nuove responsabilità poste in capo alle Camere di commercio in materia di cancellazione, le valutazioni dello scrivente a tale riguardo non possono che essere ribadite con forza.



Purtroppo, si può ipotizzare che la situazione prospettata nella nota anzidetta, con ogni probabilità, non sia un fatto isolato, anche in relazione ai controversi pronunciamenti espressi in passato con le - vecchie - sentenze a cui si fa riferimento. Tuttavia, in considerazione dell'assoluta insindacabilità delle decisioni dei Tribunali, si ritiene che l'unica strada percorribile sia rappresentata da una modifica legislativa, - ed il Ministero si è già attivato in tal senso - , che possa permettere alle Camere di commercio, responsabili della pubblicazione delle notizie sui protesti, di vigilare sulla correttezza del contenuto del suddetto Registro, riconoscendo loro facoltà di costituirsi legittimamente in giudizio quanto meno in tutti i casi in cui il soggetto privato ometta la propria costituzione, e, comunque, ogni qualvolta fosse ritenuto opportuno per la tutela dell'interesse pubblico.

In merito al secondo punto esposto nella suddetta nota, si concorda pienamente con codesta riguardo l'insussistenza di istituti giuridici che possano evitare la pubblicazione del protesto a suo tempo sospeso, una volta che il giudizio sia passato in giudicato; in ogni caso, si rende noto che a tale riguardo lo scrivente non è legittimato ad assumere alcuna diversa determinazione rispetto alle norme del codice di procedura civile, di cui trattasi nella fattispecie in discorso, in quanto non rientra nelle competenze di questo Ministero.

Tuttavia, pur comprendendo le argomentazioni di codesta Camera, si fa presente che, proprio alla luce di quanto suesposto, si riterrebbe che statuire la non pubblicabilità dei protesti a suo tempo sospesi, quando siano state notificate le sentenze definitive, potrebbe indurre alcuni dei soggetti interessati, a ritardare intenzionalmente la trattazione del procedimento, proprio al fine di ottenere l'efficacia ultrattiva del provvedimento di sospensione, - che per altri versi si tenta di contrastare -, certi della non pubblicabilità del protesto; mentre, per contro, si ritiene possa essere interesse di chi in buona fede voglia riconosciute subito le sue ragioni, cercare di concludere rapidamente e in via definitiva tale procedimento.

Da ultimo, come codesta Camera certamente saprà, è in corso di esame al Senato il disegno di legge n. 1368 che si propone di modificare nuovamente la citata legge n. 77/55, ed è in tale sede, che si cercherà di apportare qualche adeguamento alle norme vigenti, ovviamente nel limite delle competenze attribuite a questo Ministero, al fine di migliorare per quanto possibile l'operatività del sistema camerale in relazione alla tenuta del Registro informatico dei protesti, consentendo loro di sottrarsi alle incertezze interpretative e applicative della disciplina vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Spigarelli)



146g/220000